

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 28 ottobre 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, assistita dal proprio difensore, ha esposto in ricorso quanto segue:

- in data 7.9.2009, in qualità di cedente, ha sottoscritto, per il tramite della resistente, un contratto con altro intermediario, procuratore di una banca, in virtù del quale la cessionaria avrebbe provveduto all'estinzione del precedente finanziamento, facente capo alla ricorrente e stipulato con altra società finanziaria, provvedendo a versare direttamente a quest'ultima la somma di € 16.677,05 ad estinzione della pratica (il ricorso era originariamente rivolto anche nei confronti della prima società finanziaria coinvolta nella vicenda, ma nei confronti di tale intermediario il ricorso è stato dichiarato irricevibile dalla Segreteria Tecnica);
- la resistente ha comunicato alla prima finanziaria, in data 12.10.2009, di aver provveduto ad erogare - tramite assegno circolare - la somma di € 16.677,05 e ha convenuto con la finanziaria stessa che se per qualsiasi causa il finanziamento stipulato non si fosse perfezionato, l'importo versato avrebbe dovuto essere restituito interamente a richiesta;
- la ricorrente, successivamente, ha comunicato la volontà di recedere dal contratto stipulato con la resistente; nonostante tale comunicazione e nonostante la mancanza del benessere da parte del datore di lavoro della ricorrente, la resistente ha estinto il precedente finanziamento ed ha poi comunicato (nella sua qualità di procuratrice speciale della società contraente), in data 22.10.2009, di essere disposta a concedere l'annullamento della pratica, previa restituzione di quanto elargito alla precedente finanziatrice;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la prima finanziaria, incassata la somma di cui sopra, solo in data 6.11.2009 ha informato la ricorrente dell'avvenuta estinzione del finanziamento; la cliente si era però nel frattempo rivolta ad altra società, concludendo un nuovo contratto di finanziamento, sempre rivolto all'estinzione della pratica in essere con la prima finanziaria;
- la società interessata dalla nuova stipulazione, a sua volta, in data 5.11.2009, a seguito degli accordi intercorsi con la prima finanziaria, le ha corrisposto la somma di € 16.494,71, con conseguente duplicazione del pagamento;
- la resistente, in data 13.01.2010, ha comunicato alla ricorrente di ritenere ancora in essere la pratica relativa al contratto stipulato e, pertanto, le ha intimato di provvedere alla esecuzione dello stesso.

La ricorrente si è dunque rivolta ad un legale, che ha diffidato l'originaria finanziaria a restituire alla seconda società la somma di € 16.677,05 indebitamente trattenuta, senza ottenere riscontro; in data 4.3.2010, il competente tribunale ha dichiarato il fallimento della prima finanziaria, beneficiaria del doppio pagamento.

Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario:

- che la prima società finanziaria sia dichiarata tenuta a restituire alla resistente la somma di € 16.677,00;
- che la cliente "è legittimamente receduta dal contratto stipulato [con la resistente] e, per l'effetto, che tale contratto sia dichiarato privo di effetti".

La ricorrente ha dichiarato di produrre una serie di documenti che, tuttavia, non sono pervenuti, come segnalato dalla Segreteria Tecnica al difensore della ricorrente in occasione della comunicazione della parziale irricevibilità del ricorso.

L'intermediario, premettendo di non aver ricevuto alcuni dei documenti allegati al ricorso ha "precisa[to] di non aver ricevuto finora, da parte della cliente o dello Studio Legale che la assiste, alcuna comunicazione di formale reclamo".

Infatti, in data 22.2.2010, ha ricevuto – per conoscenza - una lettera raccomandata a firma dell'avvocato della cliente, non considerata reclamo in quanto contenente un'intimazione diretta alla prima finanziaria per la restituzione di quanto elargito dalla resistente (solo in tale occasione la resistente ha appreso dell'esistenza di altri due analoghi contratti di finanziamento, in essere con altro intermediario). A tale comunicazione è stato comunque fornito riscontro, ribadendo l'invalidità ed inefficacia del recesso della cliente, la propria posizione creditoria e l'intenzione di adire la competente autorità giudiziaria per il recupero del dovuto. Decorsi i termini concessi per risolvere bonariamente l'accaduto, la resistente ha dato incarico a uno studio legale che, dopo la diffida del 19.05.2010 (All. 18) "si sta apprestando a depositare decreto ingiuntivo presso il Tribunale competente".

Nel merito, la resistente ha esposto quanto segue:

- alla fine del mese di agosto 2009, la ricorrente si è recata presso gli uffici della società di cui la resistente si avvale per la distribuzione dei propri prodotti, richiedendo un finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio e tramite delegazione di pagamento, presentando certificato di stipendio (all. 1) emesso in data 21.08.2009 dal suo datore di lavoro;
- in data 31.08.2009, sono state fornite ed illustrate alla cliente le simulazioni finanziarie di entrambe le tipologie di contratto che sono state sottoscritte dalla stessa per approvazione; si è dato quindi corso alle relative istruttorie;
- in data 7.09.2009, è stato stampato il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio con riferimento nr. 39713, avente netto ricavo di Euro 20.780,48 (all. 3), con conseguente adempimento degli obblighi di trasparenza (cfr. firma apposta dalla ricorrente sul contratto, nonché documentazione sottoscritta in possesso della resistente);
- il documento sottoscritto è stato notificato in data 19.09.2009 al datore di lavoro della ricorrente, unitamente all'atto di benessere.



L'intermediario ha precisato che, come riportato anche nel contratto, all'art. 1.1, "il netto ricavo dell'operazione è di Euro 20.780,48 somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario per estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento"; la cessione, infatti, prevedeva l'estinzione anticipata del contratto che la cliente aveva in corso con altra società finanziaria; l'estinzione è stata formalmente autorizzata dalla cliente che ha conferito la relativa delega in data 7.09.2009 (all. 5).

Ricevuto in data 28.09.2009 il conteggio estintivo dalla prima finanziaria, in data 16.10.2009 un incaricato della resistente ha consegnato alla beneficiaria un assegno circolare non trasferibile dell'importo convenuto di Euro 16.677,05, datato 12.10.2009. La resistente ha precisato che *"tale estinzione era condizione essenziale affinché il datore di lavoro procedesse con la sottoscrizione del benestare, così come previsto in tutti i casi di datore di lavoro pubblico e statale, nonché per alcuni privati"*.

La resistente ha affermato, dunque, che il contratto in contestazione doveva ritenersi correttamente perfezionato, cosicché la ricorrente era tenuta a rispondere di quanto anticipato all'originaria finanziaria su sua autorizzazione e delega; in data 12.10.2009 la comunicazione di estinzione è stata inviata al datore di lavoro (All. 8) e, in data 6.11.2009, la società finanziaria ha trasmesso alla ricorrente la relativa lettera liberatoria (All. 9).

Successivamente all'estinzione del primo contratto di finanziamento, in data 21.10.2009, la resistente ha ricevuto a mezzo fax dalla ricorrente, per il tramite della nuova società alla quale la cliente si era rivolta, una richiesta di "annullamento" per i contratti di cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento indirizzata alla mandante della resistente, come previsto da contratto.

Nonostante fosse trascorso più di un mese dalla sottoscrizione del contratto, è stata accordata, in via eccezionale, alla cliente la possibilità di recedere dal contratto, previa restituzione dell'importo erogato per l'estinzione del primo finanziamento.

Non avendo ricevuto dalla cliente alcuna risposta al riguardo, la resistente, in data 30.11.2009, ha inviato al datore di lavoro e alla cliente lettera di intimazione di *"messa in quota"* e contestuale diffida di pagamento rata insoluta; in data 4.12.2009 il datore di lavoro ha replicato invocando l'avvenuto recesso della cliente e la mancata ricezione della lettera liberatoria della prima società finanziaria. La resistente ha risposto in data 13.01.2010, ricevendo un ulteriore riscontro dal datore di lavoro.

Ciò considerato, l'intermediario ha chiesto che sia dichiarata l'irricevibilità del ricorso per mancanza di reclamo *"nonché l'inaccogliibilità dello stesso per carenza di legittimazione passiva, non essendo ravvisabile alcuna responsabilità in capo [alla resistente] in ordine a quanto lamentato dalla cliente"*.

L'intermediario ha prodotto i documenti sopra indicati.

DIRITTO

Giova premettere che il presente ricorso era originariamente rivolto sia contro la prima società finanziatrice, sia contro la seconda; nei confronti della prima il ricorso è stato dichiarato irricevibile dalla Segreteria Tecnica con nota prot. 521920 del 7.7.2010, considerato che tale società non ha mai aderito all'ABF perché cancellata dall'Elenco di cui all'art. 106 TUB (in ricorso ne viene inoltre segnalato l'avvenuto fallimento).

Ciò chiarito, la questione preliminare che questo Collegio deve affrontare riguarda l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario resistente sulla base dell'assenza del preventivo reclamo richiesto dalla normativa in materia.

L'eccezione coglie nel segno, posto che con la lettera del 15.2.2010, la ricorrente ha intimato alla prima società concedente il finanziamento di restituire all'intermediario resistente quanto indebitamente percepito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (Provvedimento della Banca d'Italia del giugno 2009 "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*") va considerato reclamo "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione" (Sez. I, § 3).

Nel caso di specie non vi è alcuna richiesta o contestazione nei confronti della società resistente e, dunque, non può considerarsi ritualmente espletata la fase del reclamo ai sensi della normativa in materia (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del giugno 2009 "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*", Sez. VI, al § 1, ove si statuisce che "[...] L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario" e al § 2, ove si sancisce che "Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo").

Conseguentemente il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO